



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 DEL 27/04/2021

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.233 DEL 29.12.2020 -
TARIFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019.
DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA	Sindaco	Presente
ERMINI LAURA	Assessore	Presente
FRANCHI FABIO	Assessore	Presente
GARUGLIERI NADIA	Assessore	Presente
PELLEGRINI FRANCESCO	Assessore	Presente
ROMEI PAOLA	Assessore	Presente

Totale presenti: 6

Totale assenti: 0

Proposta n. 954/2021

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.233 DEL 29.12.2020_ TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”* ;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 è previsto che *“Limitatamente all’anno 2020 non ha effetto l’abrogazione disposta dal comma 847 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTA la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:

- *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;

b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del giorno 28.12.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.233 del 29.12.2020 è stata adottata la deliberazione per le tariffe da applicare per l'anno 2021 ai fini del Canone Unico patrimoniale, nel rispetto di quanto sopra previsto.

RAVVISATA la necessità di proporre un'integrazione alla deliberazione G.M. 233 del 29.12.2020, con la quale sono state approvate le tariffe del canone unico patrimoniale con decorrenza 1° gennaio 2021, al fine di garantire l'invarianza del gettito rispetto a COSAP, IP e DPA, tenendo conto dei seguenti parametri e relativi coefficienti:

Categorie
Valore
Sacrificio
Natura

Categorie **di importanza delle strade, aree e spazi:**

		coefficiente
a)	Centro del Comune	1,00
b)	Limitrofa al centro	0,90
c)	Zona periferiche	0,80
d)	Residue zone del territorio comunale	0,50

Valore economico della disponibilità dell'area:

		coefficiente
a)	Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate nella Zona di ubicazione 1)	1,50
b)	Residue zone del territorio comunale	1,00

Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione:

		coefficiente
1)	Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
2)	Occupazioni determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
3)	Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
4)	Occupazioni per passi carrabili	0,75
5)	Occupazioni sottostanti il suolo	0,40
6)	Occupazione Mercato Settimanale del Sabato	1,40
7)	Occupazione Mercato Infrasettimanale	1,00

4) Natura dell'attività:

		coefficiente
a)	Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b)	Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori (occupazioni temporanee), ad esclusione del Mercato del Sabato	0,72
c)	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
d)	Edilizia	0,80
e)	Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
f)	Altri usi	1,00
g)	Mercato del Sabato	0,84

VISTA la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 alla data del 30.04.2021, come stabilito dal Decreto Sostegni approvato dal consiglio dei ministri del giorno 19.03.2021, e pubblicato in G.U il giorno 22.03.2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000:

- dal Dirigente dell'Area Dirigente dell'Area Amministrativo -Finanziaria e Servizi alla cittadinanza in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, entrambi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

VISTO il D.Lgs 267/2000, Testo Unico Degli Enti Locali e s.m.i..

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI APPROVARE**, ad integrazione della deliberazione di Giunta Municipale n. 233 del 29.12.2020 *le sottoindicate tabelle, relativamente ai parametri e relativi coefficienti per la corretta determinazione del Canone Unica Patrimoniale, al fine di garantirne l'invarianza del gettito, rispetto a COSAP, IP e DPA:*

Categorie

Valore

Sacrificio

Natura

Categorie di importanza delle strade, aree e spazi:

		coefficiente
a)	Zona I - Centro del Comune	1,00
b)	Zona II - Limitrofa al centro	0,90
c)	Zona III - Zone periferiche	0,80
d)	Zona IV - Residue zone del territorio comunale	0,50

Valore economico della disponibilità dell'area:

		coefficiente
a)	Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate nella Zona di ubicazione 1)	1,50
b)	Residue zone del territorio comunale	1,00

Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione:

		coefficiente
1)	Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
2)	Occupazioni determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
3)	Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
4)	Occupazioni per passi carrabili	0,75
5)	Occupazioni sottostanti il suolo	0,40
6)	Occupazione Mercato Settimanale del Sabato	1,40
7)	Occupazione Mercato Infrasettimanale	1,00

4) Natura dell'attività:

		coefficiente
a)	Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b)	Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee), ad esclusione del Mercato del Sabato	0,72
c)	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
d)	Edilizia	0,80
e)	Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
f)	Altri usi	1,00
g)	Mercato del Sabato	0,84

- 3. DI DARE ATTO** che, con la presente deliberazione, la Giunta comunale procede alla definizione ed integrazione della deliberazione di G.M. n. 233 del 29.12.2020, che qui si intende interamente richiamata e parte integrante del presente atto.
- 4. DI PRECISARE** che per la presente deliberazione non rientra nel campo di applicazione dell'art.13, comma 15 del D.L. n.201 del 2011, in relazione all'obbligo di trasmissione al MEF e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, in quanto ha ad oggetto entrate di natura non tributaria.
- 5. DI DICHIARARE**, con votazione unanime, la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 954/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 233 DEL 29.12.2020 - TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA
con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO
VADI VALENTINA

SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ANTONELLA